

STATUTO ASSOCIAZIONE LAUBEA

Art.1

E' costituita l'Associazione Italiana di poesia nella psicologia LAUBEA.

Art. 2

L'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

La sede legale di LAUBEA è in Via dei villini snc. 00067 Morlupo (ROMA).

Art. 4

1. L'Associazione è laica, anche se aperta a ogni fede religiosa, apartitica e si attiene ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali; la prassi dell'associazione trova origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, sia in senso individuale che come collettività.

2. Si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato, di promozione sociale e di ricerca scientifico-culturale che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

3. LAUBEA in particolare si rivolge:

- alla tutela della salute psichica e delle affezioni psico-fisiche;
- all'affrancazione della solitudine, dell'emarginazione e dell'abbandono;
- al riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- all'affermazione della consapevolezza e del rispetto della dignità umana nonché dei diritti umani e di tutti gli esseri viventi;
- alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente, considerato sia come habitat naturale sia come consorzio civile.

Per tali propositi la sua attività di sostegno, ricerca, studio, informazione è volta a favorire interscambi fra i diversi linguaggi del sapere umano che rinneghino e ripudino ogni filosofia di sopraffazione e distruzione. Secondo questa ottica può coinvolgere artisti di ogni disciplina (poesia, musica, pittura, scultura, danza, teatro, cinema, enogastronomia) e psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, medici, scienziati, storici, filosofi, sociologi, mediatori culturali e quanti altri operano per il benessere e l'arricchimento personale e collettivo, riscoprendo le ragioni storiche ed etniche dello stare insieme nella libertà dal bisogno, dai pregiudizi consentendo, altresì, una profonda comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale umano.

4. L'Associazione stabilisce e mantiene contatti in ambito nazionale e internazionale fra tutti quegli studiosi e professionisti delle diverse discipline che si interessino alla diffusione dei principi cui si ispira questo Statuto e in tal senso propone progetti che intervengano nei contesti di emarginazione, svantaggio, abbandono e disagio psico-emotivo e sociale essenzialmente attraverso il sostegno psicologico, educativo e di comunicazione.

5. Le attività di LAUBEA sono tutte rivolte:

- al sostegno e al riequilibrio di svantaggi psichici, sociali e culturali e ad approfondimenti che accomunino sfera personale e collettiva permettendo di scoprire nuovi territori esistenziali;
- ad un aumento del sostegno e della sensibilizzazione nei confronti di situazioni di bisogno presenti nei territori in cui opera;
- alla ricerca e alla promozione di relazioni di cooperazione e scambio con l'estero capaci di educare e far crescere i cittadini sempre volgendo primaria attenzione alle situazioni di disagio soggettivo e sociale;
- alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso i mezzi di informazione su tutte le situazioni di difficoltà psicologica personale, culturale e sociale.

6. I luoghi dove esercita l'attività sono sia organizzazioni pubbliche italiane e straniere (scuole, ospedali, cliniche, prigioni, ospizi e comunità in genere), sia private (associazioni, circoli ricreativi e culturali e comunità etniche dove sono presenti situazioni che necessitino sostegno psicologico, culturale e sociale), sia all'interno del territorio italiano sia in ambito internazionale.

7. L'Associazione propone iniziative editoriali, anche tramite collaborazioni, in ambito nazionale ed estero che diffondano studi e progetti in tema dei rapporti esistenti tra i vari ambiti e linguaggi del sapere volti a una comprensione esistenziale non frammentata.

8. Le iniziative di LAUBEA in campo artistico si concentrano su quei prodotti, definiti d'eccellenza, tali per la loro efficacia e facilità comunicativa e quindi utili strumenti per la costruzione di un patrimonio culturale umano e condiviso. Seguendo tali criteri svolge altresì attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti coerenti con i propri scopi sociali.

Art.5

LAUBEA può:

- a) avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con Enti locali, nazionali, internazionali, pubblici e privati aventi scopi analoghi o comunque coerenti con i principi espressi nel presente Statuto;
- b) aderire o concedere il patrocinio a iniziative promosse da altre organizzazioni nell'area del volontariato, della promozione sociale, della creazione artistica e scientifica che siano ritenuti coerenti con i principi espressi nel presente Statuto;

Art. 6

1. L'associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi di condivisione e promozione della cultura e dell'informazione, solidarietà, libertà di opinione, espressione e azione purché coerenti con la Costituzione Italiana, con le leggi vigenti e con i principi contenuti nel presente Statuto sociale.

Non vi sono limitazioni al numero dei Soci. La richiesta di associarsi può essere inoltrata sia da persone fisiche, sia giuridiche che da associazioni di fatto, mediante domanda scritta al Presidente di LAUBEA sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo (CD).

2. Si può aderire a LAUBEA in qualità di:

- soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione e sono intervenuti alla redazione dell'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

- soci ordinari: sono coloro che, di buona condotta sociale, si occupano di disagio, di educazione scientifica e culturale, comprensiva di tutte le arti, nonché quanti altri si prefiggano di raggiungere gli scopi dell'associazione e che esprimano interesse all'utilizzazione e alla realizzazione di opere scientifiche e artistiche a fini educativi e di sostegno;
- soci onorari: sono persone fisiche che avranno manifestato particolare interesse e sostegno verso LAUBEA partecipando e promuovendo (anche tramite contributi economici) le iniziative che di volta in volta l'associazione organizzerà in linea con i propri scopi statutari o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

Tutti i soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata verranno rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.7

I Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dall'Assemblea. L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria e libera; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali ed ad essi consensualmente assegnate.

Art. 8

La qualifica di socio dell'associazione LAUBEA si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- esclusione nel caso in cui il socio non rispetti lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno di LAUBEA o non si attenga alle norme del codice deontologico della propria professione;
- morosità nel caso in cui il socio non effettui il pagamento della quota sociale per una annualità e che verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

- La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.

Tutti coloro che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 9

LAUBEA ha struttura nazionale e può avere articolazioni territoriali. I suoi organi sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica, previa delibera del CD.

Art. 10

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Art. 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, escludendo dal computo le astensioni.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i pervenuti un Segretario, con l'incarico di redigere il verbale dei lavori, e uno Scrutatore che insieme al Segretario segue le operazioni di scrutinio dei voti.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci anche dissenzienti o assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

4. Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

6. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo.

7. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Art.12

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 13

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri e un massimo di cinque scelti tra i soci e dura in carica quattro anni.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare tra i suoi componenti il Segretario Generale;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare in merito agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;

- i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese.

Il CD delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Il membro del CD che senza giustificato motivo non intervenga per due volte di seguito alle riunioni, decade dall'ufficio; al suo posto subentra il socio immediatamente seguente nel numero di preferenze ottenute nell'assemblea che ha deliberato le cariche.

Analoga procedura sarà applicata in caso di dimissioni o di definitivo impedimento.

Art. 14

In prossimità della data di scadenza delle cariche, il CD stabilisce la data della nuova consultazione e provvede alla convocazione dell'assemblea. Una volta eletto il nuovo Consiglio Direttivo questo viene convocato entro dieci giorni dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente per il passaggio delle consegne.

Il nuovo CD insediatosi, come prima decisione, assegna le cariche con votazione scritta.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e ha il compito di promuovere e coordinare l'attività e l'organizzazione di LAUBEA; in particolare:

- delibera sull'iscrizione di nuovi soci, sia ordinari, sia onorari;
- delibera in merito a eventuale esclusione dei soci;
- istituisce commissioni di lavoro composte dai soci e/o da consulenti esterni, nominandone il coordinatore e stabilendone la durata;
- ricerca collegamenti nazionali e internazionali affini a LAUBEA;
- promuove i progetti di intervento e le attività di volontariato, di promozione sociale e culturale;
- mantiene aggiornato il libro dei soci tramite il Segretario;
- propone all'assemblea dei soci un piano di articolazione territoriale della struttura nazionale e internazionale.

Art. 16

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 17

Al Vice Presidente spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo o permanente; gli subentra a ogni effetto con pieni poteri.

Art. 18

Al Segretario Generale è affidato il compito di provvedere all'attuazione delle deliberazioni del CD adottando i necessari provvedimenti per lo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 19

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) importo delle quote associative;
- b) contributi degli aderenti;

- c) contributi dei privati;
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione.

Per la gestione e la redazione dei bilanci e per tutte le operazioni finanziarie e contabili il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della consulenza di un tesoriere nominato secondo criteri di competenza e professionalità.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

Art. 21

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 punto 4, lettera g).

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 22

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

Art. 23

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario

al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 24

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro nonché ai principi del Codice Civile.

Art.26

Il presente Statuto è eventualmente integrato dal Regolamento interno.

